



Immigrazione: quale contributo alla sostenibilità del sistema previdenziale?

di

Flavia Coda Moscarola

(CeRP)

coda@cerp.unito.it

e

Elsa Fornero

(CeRP e Università di Torino)

elsa.fornero@unito.it

Paper preparato per il convegno:

“L’incidenza economica dell’immigrazione”

organizzato dalla

Fondazione “La Toscana e il Mezzogiorno d’Italia e d’Europa”

in collaborazione con

la Fondazione “CESIFIN Alberto Predieri”

Firenze, 11-12 Dicembre 2003

Abstract

Nel considerare le conseguenze negative dell'invecchiamento della popolazione sulla sostenibilità dei sistemi previdenziali a ripartizione, ci si pone sovente l'interrogativo se l'immigrazione sia in grado, entro scenari "ragionevoli", di compensare in misura non irrilevante le minori risorse apportate dai fattori produttivi autoctoni. La teoria economica e l'evidenza empirica consentono di rispondere in modo cautamente positivo a tale quesito.

L'analisi svolta in questo lavoro individua tre possibili fattori di influenza: il divario temporale tra contributi e prestazioni; la posizione netta dell'immigrato nel ciclo di vita; la formazione di nuove generazioni. Nel medio periodo il sistema si avvantaggia del fatto che i contributi versati dagli immigrati precedono temporalmente le prestazioni a loro favore. Nel lungo periodo, ossia con riferimento all'intero ciclo di vita, le informazioni disponibili confermano la possibilità che le regole previdenziali e i differenziali di mortalità determinino per l'immigrato una posizione di contribuente netto al sistema. Il contributo quantitativamente maggiore alla sostenibilità è però atteso dalle seconde generazioni; il fenomeno migratorio è tuttavia troppo recente perché si disponga di dati adeguati a trarne rigorose conclusioni.

Senza attendersi che l'immigrazione sia in grado da sola di sanare gli squilibri finanziari del sistema previdenziale, e pur nella consapevolezza che le politiche migratorie possono riflettere soltanto in minima parte considerazioni attinenti la sostenibilità del *Welfare State*, è perciò fondamentale che la politica migratoria contenga i giusti incentivi all'integrazione economica e sociale, alla stabilizzazione e alla formazione di seconde generazioni. Nell'analisi viene evidenziato come, in questa prospettiva, l'attuale politica migratoria italiana presenti margini di miglioramento.

1. Introduzione*

La sostenibilità *finanziaria* di un sistema previdenziale a ripartizione è tendenzialmente assicurata dall'applicazione di regole attuarialmente eque nella determinazione dei benefici, le quali fanno sì che il sistema "restituisca" in termini di pensioni l'equivalente - per l'appunto attuariale, ossia corretto per la longevità attesa - di quanto è stato corrisposto sotto forma di contributi. La sua sostenibilità *economica*, interpretabile come la capacità di fornire un livello *adeguato* di pensioni, è invece strettamente legata, dato anche un adeguato livello di contribuzione, alla crescita della massa retributiva (approssimativamente pari, nel lungo periodo, alla crescita dell'economia, Bosi 1998), la quale ne determina il rendimento implicito, e perciò la convenienza relativa rispetto a modalità alternative di finanziamento, e in particolare al finanziamento a capitalizzazione (Castellino e Fornero, 2001).

L'invecchiamento della popolazione - determinato sia dalla riduzione del tasso di fecondità, sia dall'aumento della vita attesa - e un atteggiamento prudentiale nei confronti dei possibili incrementi di produttività nel prossimo futuro inducono a considerare tassi di crescita contenuti; pertanto, alla base dei calcoli previdenziali nel nuovo metodo contributivo, è da ritenersi del tutto "realistico" un tasso di crescita reale dell'ordine dell'1,5 per cento annuo.

In tale contesto, ci si pone sovente l'interrogativo se l'immigrazione sia in grado di offrire un contributo alla sostenibilità del sistema previdenziale, compensando almeno in parte le minori risorse apportate dai fattori produttivi autoctoni in periodi di avverse condizioni demografiche ed economiche. A tale interrogativo, la *teoria* economica risponde in modo parzialmente positivo¹ e in ogni caso senza che ciò possa risolvere gli squilibri di fondo di disegni previdenziali privi della necessaria coerenza economica e finanziaria. Tra risultati teorici ed esperienza empirica si inserisce però la *politica* migratoria, la quale non necessariamente risponde a obiettivi di sostenibilità del sistema di *welfare* e, in ogni caso, non sempre riesce a convogliare i corretti incentivi, ossia, nello specifico, quelli tesi a rafforzare l'apporto positivo dell'immigrazione al sistema previdenziale.

A questi temi - con riguardo alla loro rilevanza per il nostro paese - è dedicato il presente lavoro.

L'Italia si è dotata soltanto di recente di una politica migratoria organica². Domandarsi quali giudizi se ne possano dare dal punto di vista della politica previdenziale può essere pertanto prematuro; di ciò converrà dunque tenere adeguatamente conto nella lettura dei dati disponibili, i quali non possono consentire che valutazioni parziali e preliminari.

Il lavoro è organizzato nel modo seguente. Il paragrafo 2 è dedicato a una breve rassegna della letteratura economica sul tema "immigrazione e sistema previdenziale". Il paragrafo 3 si propone di analizzare la capacità della politica migratoria di conseguire l'obiettivo di valorizzazione e massimizzazione del contributo dell'immigrazione alla sostenibilità del sistema previdenziale alla luce del *framework* teorico disegnato nel paragrafo precedente.

* Ringraziamo Bas Arts per i commenti a una prima stesura del lavoro, Adriana Toderi (INPS) e Claudia Villosio (R&P, Torino) per aver fornito alcuni dati.

¹ Si vedano ad esempio Razin e Sadka (1998) e (1999).

² T.U. 286/1998 e successive modifiche.

Il paragrafo 4, in una prospettiva microeconomica, si propone di definire la posizione netta dell'immigrato nei confronti del sistema previdenziale³. Il paragrafo 5 si dedica all'analisi degli effetti macroeconomici del fenomeno sulla sostenibilità finanziaria del sistema. Il paragrafo 6, infine, trae alcune conclusioni.

2. L'immigrazione e il sistema previdenziale: un inquadramento teorico

In linea teorica, l'immigrazione può influenzare la sostenibilità del sistema previdenziale a ripartizione con effetti *permanenti* ed effetti *transitori*.

Gli effetti permanenti, o effetti di *steady state*⁴, derivano dalla possibilità che l'immigrazione muti in modo stabile le variabili demografiche e/o macroeconomiche che sottostanno al sistema, ossia aumenti il tasso di crescita di lungo periodo della popolazione e accresca (o riduca) il tasso di crescita di lungo periodo della produttività. In un contesto di invarianza del disegno normativo, e ammesso che tale disegno sia compatibile con l'equilibrio finanziario della ripartizione, la somma di tali tassi definisce infatti, per una vita lavorativa (e contributiva) piena, il rendimento implicito del sistema.

La letteratura relativa ai modelli di crescita endogena⁵ non ha messo in luce particolari effetti dell'immigrazione sul tasso di crescita della produttività. Per contro, l'immigrazione può avere effetti positivi sul tasso di crescita di lungo periodo della popolazione se gli immigrati - sia di prima generazione, sia delle generazioni successive - si caratterizzano per tassi di fecondità stabilmente più elevati di quelli tipici degli autoctoni. Anche se teoricamente plausibile, tale tesi non risulta avvalorata da un adeguato riscontro empirico, in grado di documentare la persistenza nelle differenziazioni relative ai comportamenti riproduttivi (Mayer e Riphahn, 1999)

In questa sede, peraltro, non intendiamo concentrarci sugli effetti di *steady state* (che andrebbero in ogni caso esaminati all'interno di un rigoroso modello teorico), bensì su quelli transitori, sia pure con l'avvertenza che, pur così delimitata, l'analisi implica un orizzonte non di breve, bensì di lungo termine. Così è, infatti, per il sistema previdenziale, le cui variazioni coinvolgono normalmente più generazioni, e così è per l'immigrazione, che non può essere considerata, se non nelle sue manifestazioni più marginali, un fenomeno di breve periodo.

Guardando alle transizioni, i potenziali effetti dell'immigrazione sono molteplici ma non necessariamente tutti positivi. In astratto, si può disegnare uno scenario atto a massimizzare la probabilità di un effetto netto positivo dell'immigrazione sul sistema previdenziale. In tale scenario, l'immigrato:

- si inserisce nella forza lavoro regolare e incrementa la massa contributiva;

³ Poiché l'immigrazione di massa è iniziata a partire dagli anni '90, la maggior parte degli immigrati rientra pienamente nel regime contributivo. Per semplicità si eviterà dunque di analizzare la posizione di coloro che si collocano nel regime di transizione tra la regola retributiva e quella contributiva.

⁴ Lo *steady state* (o, più opportunamente, *steady growth*) può essere definito come una situazione di equilibrio di lungo periodo in cui ogni grandezza cresce a tasso costante. Il tasso non deve essere lo stesso per tutte le grandezze e, in particolare, per qualcuna può essere zero.

⁵ I modelli di crescita endogena sono quelli che individuano nel capitale (fisico, ma anche umano, ossia nell'accumulazione di conoscenza) e in altri fattori che possono essere riprodotti un meccanismo inesauribile di sviluppo. In questa prospettiva, è ovviamente difficile immaginare che l'immigrazione possa dare un contributo inesauribile alla crescita.

- si caratterizza come contribuente netto del sistema, secondo i parametri della contabilità generazionale, la quale guarda all'intero ciclo di vita dei soggetti⁶;
- genera figli (le cosiddette seconde generazioni) che, a loro volta, si stabilizzeranno nel paese di immigrazione e contribuiranno a nuove nascite secondo un tasso di fecondità almeno pari a quello degli autoctoni.

A breve commento dello scenario delineato si consideri quanto segue. Se l'immigrato si inserisce nella forza lavoro regolare, l'effetto transitorio è positivo poiché l'afflusso di immigrati ha un riflesso immediato sull'occupazione, e perciò sulle entrate contributive del sistema previdenziale, mentre ha un effetto "ritardato" sulla spesa, mediamente sfasata di circa 30/35 anni rispetto al versamento dei contributi. Sotto questo profilo, l'immigrazione agisce come un qualunque meccanismo di allargamento della base contributiva, indipendentemente dal fatto che ad essa seguirà in futuro un corrispondente aumento della spesa.

In un'ottica di ciclo di vita è però la posizione complessiva dell'immigrato nei confronti del sistema previdenziale del paese di accoglienza ad essere importante. Supponendo che esista un equilibrio intrinseco alla normativa previdenziale, la regola di calcolo delle pensioni dovrebbe far sì che, in media, ogni assicurato percepisca *l'equivalente attuariale* di quanto versato dallo stesso in termini di contributi. Tuttavia, anche in un sistema fondamentalmente contributivo possono esistere elementi di redistribuzione implicita ed esplicita, così che alcune fasce di reddito e alcune categorie beneficiano di trattamenti più favorevoli (o più sfavorevoli) della media, risultando beneficiari netti (o contribuenti netti) del sistema.

Nel caso degli immigrati, una loro posizione di "beneficiari netti" implicherà una redistribuzione a carico degli autoctoni; viceversa, una loro posizione di "contribuenti netti" implicherà un beneficio netto per questi ultimi e pertanto un sostegno indiretto alla sostenibilità economica del sistema.

Infine, e a prescindere dalla posizione netta degli immigrati di prima generazione, il più rilevante contributo positivo dell'immigrazione alla sostenibilità del sistema risiede nelle cosiddette seconde generazioni. Esse, infatti, accrescono la popolazione contribuente futura, aumentando le risorse disponibili per erogare le pensioni all'attuale popolazione attiva. A tal fine, è cruciale che la comunità immigrata non soltanto della prima, ma anche delle successive generazioni si stabilizzi, mantenendo tassi di fecondità almeno pari a quelli dei nativi. L'afflusso di immigrati avvantaggia infatti le generazioni di autoctoni attualmente pensionate, giacché allenta il vincolo di bilancio del sistema, senza peraltro gravare in futuro sulle generazioni di attivi giacché le pensioni di questa prima generazione saranno finanziate dai figli della stessa. In tale contesto, pertanto, l'immigrazione agisce in modo analogo all'introduzione del sistema previdenziale, o a sue successive innovazioni migliorative, favorendo una "prima generazione" di autoctoni, senza però necessariamente sfavorirne altre. Se si potessero escludere effetti indotti di tipo negativo sulla produttività e sui prezzi relativi dei fattori, se ne dedurrebbero così caratteristiche di ottimalità paretiana (Razin e Sadka, 1998 e 1999)⁷.

⁶ cfr. Bonin, Raffelhuschen e Walliser (2000) e Coda Moscarola (2003).

⁷ Tale conclusione sull'effetto positivo dell'immigrazione sulla sostenibilità del sistema previdenziale può essere tuttavia compromessa nel caso in cui il sistema produttivo del paese di immigrazione sia caratterizzato da una bassa elasticità di sostituzione tra lavoro e capitale ("fisico", non "umano") e l'afflusso di immigrati non possa essere compensato da un afflusso di capitali dall'esterno (Razin e Sadka, 1999). In questo caso, infatti, l'aumento della forza lavoro determina un mutamento del prezzo dei fattori produttivi e, in particolare, una diminuzione dei salari associata ad una crescita del

E' ovvio che lo scenario positivo appena descritto può essere lungi dal realizzarsi in pratica. Ciò dipende, tra l'altro, dal fatto che le politiche migratorie possono riflettere soltanto in minima parte considerazioni attinenti la sostenibilità dello stato sociale in generale, e del sistema previdenziale in particolare, così che gli scostamenti possono riflettere obiettivi diversi della *policy*, oppure essere la risultante di scelte miopi, prese sull'onda dell'emotività che spesso accompagna i movimenti migratori. Per questa ragione, prima di cercare di valutare gli effetti dell'immigrazione sulla sostenibilità del sistema previdenziale, è opportuno considerare la politica migratoria del nostro paese.

3. La politica migratoria e il sistema previdenziale: il caso italiano

Il *framework* teorico del paragrafo precedente consente una caratterizzazione della politica migratoria coerente con esso. In particolare, essa dovrebbe:

1. basarsi in modo esplicito su principi trasparenti ed ancorati al lungo periodo, in modo da evitare interventi determinati dalla mera discrezionalità politica di breve termine e da frenare un radicale cambiamento delle regole al mutare delle maggioranze politiche;
2. promuovere ingressi finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro regolare e rispondenti alle esigenze di tale mercato;
3. incoraggiare la stabilizzazione e l'integrazione dell'immigrato al fine di favorirne una migliore *performance* lavorativa, di agevolare la formazione delle famiglie e l'investimento in capitale umano per le prime, ma soprattutto per le seconde generazioni.

Come si colloca la politica migratoria del nostro paese rispetto a tale caratterizzazione? L'immigrazione per l'Italia è un fenomeno relativamente nuovo. Ciò spiega il fatto che essa si sia dotata soltanto recentemente di un organico *corpus* normativo in materia. Gli interventi legislativi anteriori al 1998 (legge 943/1986, legge 39/1990, decreto legge 489/1995), pur andando progressivamente ad affinare le norme di disciplina degli ingressi, erano piuttosto dettati dall'emergenza e non ambivano a una soluzione strutturata e globale al problema.

La legge 40/1998 (legge Turco-Napolitano) ha affrontato per la prima volta la questione non soltanto in termini di disciplina degli ingressi, ma anche di definizione della condizione dello straniero in tutti i suoi molteplici aspetti giuslavoristici, penali e amministrativi. Il testo unico attualmente in vigore (T.U. 286/1998), introdotto dal Governo Prodi, è quasi integralmente incentrato su tale legge, salvo le modifiche recentemente apportate dal governo Berlusconi con la legge 189/2002 (denominata "legge Bossi-Fini").

Proviamo dunque a leggere, sotto il profilo dei criteri prima individuati, la politica migratoria italiana⁸, mettendo in opportuna evidenza le eventuali discontinuità tra le due leggi.

1. L'ottica di lungo periodo pare soltanto parzialmente riflessa nella politica migratoria. E' ben vero, infatti, che essa accoglie il principio della stabilizzazione dell'immigrato come principio fondante, e modella su di esso le norme relative alla

tasso di interesse. L'ingresso degli immigrati migliora la sola condizione degli anziani, i maggiori detentori di capitale, mentre penalizza le generazioni attive e soprattutto i lavoratori *low skilled* che detengono meno capitale.

⁸ A eccezione delle specifiche norme sull'asilo.

partecipazione al mercato del lavoro e al sistema di *welfare*, incluso quello previdenziale; d'altro canto, però, la programmazione del numero di immigrati da accogliere sembra invece rispondere maggiormente a considerazioni di breve periodo.

2. La promozione e la programmazione dell'ingresso per lavoro regolare finalizzato alla soddisfazione delle esigenze del mercato del lavoro è diventato obiettivo primario della politica migratoria italiana a partire dalla legge 40/1998⁹ e, con la legge 189/2002, ne è oggi il vero fulcro.

Infatti, già la legge 40/1998 disponeva:

- permessi di soggiorno per motivi di lavoro accordati nell'ambito delle quote prefissate da un apposito decreto annuale stabilito secondo linee guida definite sulla base delle indicazioni fornite dal ministero del *Welfare* sull'andamento dell'occupazione e della disoccupazione a livello nazionale e regionale, e sentite le parti sociali;
- canali di ingresso preferenziali, fuori quota, per gli immigrati altamente specializzati;
- reingressi preferenziali per i lavoratori stagionali che avessero già lavorato in Italia, con la possibilità di convertire il permesso di soggiorno stagionale in uno per lavoro subordinato.

A parziale modifica, la legge Bossi-Fini:

- vincola la concessione del permesso di soggiorno al possesso di un lavoro e alla stipulazione di un cosiddetto "contratto di soggiorno"¹⁰, ossia abolisce la figura dello *sponsor* e non consente l'ingresso per motivi di ricerca di lavoro neanche con garanzia da parte di terzi;
- riduce (da un anno a 6 mesi), in caso di perdita del posto di lavoro, il periodo minimo di validità residua del permesso di soggiorno;

e, in aggiunta:

- promuove la formazione del capitale umano nei paesi di origine considerando la partecipazione a tali attività di formazione un titolo preferenziale per l'ingresso nel nostro paese¹¹;
- istituisce la possibilità di stipulare un contratto di lavoro stagionale di validità triennale.

Contestualmente, al fine di contrastare con efficacia l'immigrazione irregolare, dispone un trattamento più severo per il clandestino e per il suo datore di lavoro e propugna, a tale scopo, il maggior utilizzo del *partnerariato*¹².

⁹ Le leggi precedenti si erano infatti limitate ad una semplice regolamentazione degli ingressi per lavoro (legge 943/1986, legge 39/1990 e decreto legge 489/1995).

¹⁰ Il contratto di soggiorno, introdotto *ex novo* dalla legge Bossi-Fini (art. 6, l.189/2002), è un contratto di lavoro tra datore di lavoro italiano e lavoratore straniero che contiene la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore nonché l'impegno a coprire le spese per il rimpatrio.

¹¹ I dati infatti smentiscono che siano i lavoratori immigrati a più bassa qualifica e a più basso livello di istruzione a trovare più facilmente lavoro (Venturini e Villosio, 2000).

¹² Ossia accordi di collaborazione con i paesi a forte pressione migratoria che premiano la collaborazione di questi ultimi nella lotta all'immigrazione clandestina ampliando la quota di ingressi ad essi riservata.

Per quanto concerne il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, le disposizioni della legge Bossi-Fini possono ritenersi troppo stringenti con il rischio di limitare la flessibilità della forza lavoro immigrata e di creare così costi addizionali al sistema produttivo¹³. In particolare, affinché lo strumento dell'ingresso vincolato alla stipulazione di un "contratto di soggiorno" funzioni, occorrerebbe una struttura di reclutamento nei paesi di origine degli immigrati molto più efficiente di quanto non sia possibile realizzare.

3. La promozione della stabilizzazione era parimenti un punto centrale nel *corpus* normativo della legge 40/1998. Tra gli interventi volti a rafforzare l'integrazione si annoverano in particolare le norme indirizzate a facilitare i ricongiungimenti, l'ampliamento dei diritti di cittadinanza riconosciuti agli immigrati regolari nei campi della sanità e dell'istruzione, e l'introduzione della carta di soggiorno. Una prima modifica in senso restrittivo della norma si deve alla legge finanziaria 2001 (n.388/2000). In essa, infatti, la possibilità di godimento di prestazioni assistenziali - quali l'assegno sociale - viene limitata ai soli possessori di carta di soggiorno. La Bossi-Fini ha ulteriormente rivisto tale normativa in senso restrittivo inasprendo i requisiti per l'ottenimento della carta di soggiorno.

Si tratta di un provvedimento che sembra dettato anzitutto dalla necessità di dare un messaggio forte contro l'immigrazione temporanea attratta dai *welfare magnet*, ossia dalla generosità dei sistemi assistenziali dei paesi di immigrazione (Borjas, 1998). E' difficile però prevederne gli effetti di lungo periodo, anche se, verosimilmente, non avrà conseguenze di rilievo sulla quota di popolazione immigrata che vorrà stabilizzarsi e integrarsi.

Al di là delle considerazioni appena svolte, sono proprio i provvedimenti normativi in materia previdenziale¹⁴ rivolti agli immigrati a non trovare, paradossalmente, facile e univoca collocazione nello schema interpretativo proposto nel paragrafo precedente.

La normativa previdenziale dispone che l'immigrato che svolga attività lavorativa in Italia sia chiamato a versare contributi all'assicurazione di vecchiaia, invalidità e superstiti (IVS) con le stesse modalità e nella stessa misura di qualsiasi altro lavoratore, a prescindere dal paese di provenienza. Parimenti, alla maturazione dei requisiti per il pensionamento, egli avrà diritto a una pensione calcolata secondo le medesime regole che si applicano agli italiani. L'elemento di differenziazione normativa riguarda l'opzione di rimpatrio, ovviamente non contemplata per questi ultimi.

La legge 335/1995 (da cui l'art.22, co.11, T.U. 286/1998) introduceva per l'immigrato che avesse deciso il rimpatrio prima della maturazione del diritto alla pensione e provenisse da un paese non comunitario e non convenzionato¹⁵ (la maggior

¹³ Cfr. Boeri T., "Immigrati, la via del realismo", Il Sole24ore, 6 Giugno 2003.

¹⁴ Sul tema della tutela previdenziale dei lavoratori stranieri si segnala il contributo di Fanfan (2003).

¹⁵ Qualora provenga invece da un paese comunitario o da un paese in regime di convenzione, può totalizzare i periodi contributivi svolti nei diversi paesi ottenendo al momento del pensionamento l'erogazione dall'Inps della quota di pensione maturata in Italia. L'erogazione della pensione è vincolata alla maturazione in Italia di almeno 52 settimane di anzianità contributiva (requisito minimo). Tale vincolo di anzianità è variabile in base alla convenzione in vigore con l'altro paese o gli altri paesi in cui si è svolta l'attività lavorativa. Qualora il lavoratore non incontri questi requisiti, viene effettuata la "totalizzazione" dei contributi, con la relativa traslazione materiale degli stessi all'istituto o agli istituti previdenziali degli altri paesi. Attualmente sono in vigore accordi di reciprocità con: Australia, Brasile, Canada, Capoverde, Norvegia, Islanda, Jugoslavia, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Turchia, Isole del Canale, Stati Uniti d'America, Venezuela, Argentina, San Marino, Monaco, Liechtenstein. Apposite trattative di sicurezza sociale sono state firmate, ma non ratificate (e dunque non sono ancora in vigore), con altri paesi (Cile, Filippine, Marocco, Slovacchia), mentre sono in corso negoziati con Polonia e Romania (Dossier Caritas, 2003).

parte) la possibilità di ottenere la liquidazione dei contributi previdenziali capitalizzati al tasso nominale annuo del 5 per cento. Tale opportunità era vantaggiosa per l'immigrato, e creava perciò un incentivo al rimpatrio, per almeno due motivi:

1. il tasso di capitalizzazione applicato nel computo del montante dei contributi da liquidare era più alto di quello di mercato (almeno considerando i tassi a breve-medio termine), nonché di quello normalmente applicato per il computo della pensione contributiva;
2. la maggiore preferenza per la liquidità (o, specularmente, la minore preferenza per la rendita) che verosimilmente caratterizza l'immigrato medio rispetto all'italiano medio. Ciò può dipendere sia da un più elevato tasso di preferenza intertemporale¹⁶, sia dalla maggiore probabilità di trovarsi soggetti a vincoli stringenti di liquidità; il meccanismo è rafforzato dal fatto che, nel caso specifico, non si tratta soltanto della mera scelta tra un capitale e una rendita, entrambi immediatamente disponibili, bensì della scelta tra un capitale immediato e una rendita che in ogni caso sarebbe differita.

In discontinuità con la precedente normativa, la legge Bossi-Fini ha cancellato tale regola, disponendo che l'immigrato conservi in caso di rimpatrio la posizione previdenziale maturata in Italia. Al compimento dei 65 anni, egli avrà diritto alla pensione, anche in deroga ai requisiti minimi in termini di anzianità contributiva e di ammontare minimo del beneficio maturato (rispettivamente 5 anni di contribuzione e 1,2 volte l'assegno sociale).

Il confronto tra la nuova e la vecchia normativa implica una perdita per l'immigrato crescente al crescere del tasso di interesse di mercato. Come mostra la tabella 1, qualora il tasso di interesse di mercato fosse pari al 3 per cento reale (ipotesi A), il valore attuale dei benefici pensionistici medi risulterebbe infatti ridotto in misura variabile dal 20 al 48 per cento. Al contrario, se il tasso di interesse di mercato fosse uguale a quello a cui viene effettuata la capitalizzazione dei contributi per il calcolo della pensione secondo la regola contributiva (ipotesi B), tale differenziale scenderebbe a valori compresi tra il 14 e il 2 per cento.

Le modifiche introdotte dalla legge Bossi-Fini non soltanto eliminano l'incentivo al rimpatrio, ma di fatto introducono un disincentivo.

Per un verso, la nuova norma limita la portabilità¹⁷ della pensione rispetto alla precedente, la quale consentiva comunque all'immigrato di trasferire al paese di appartenenza i contributi accumulati in Italia, sotto forma di contribuzione volontaria al sistema pensionistico locale o di sottoscrizione di un fondo pensione.

Per altro verso, alza a 65 anni l'età di pensionamento per un soggetto che opti per il rimpatrio (in contrasto con la norma generale che consente il pensionamento a partire dai 57 anni) e non assicura i superstiti in caso di sua morte prematura (prima dei 65 anni)¹⁸.

Riservandoci di approfondire nel prossimo paragrafo gli effetti redistributivi di questa norma, ci limitiamo qui a rilevare la natura incerta, dal punto di vista del

¹⁶ In letteratura è stata trovata evidenza empirica del fatto che i poveri mostrano tassi di preferenza intertemporale superiore ai ricchi (Lawrance, 1991).

¹⁷ La portabilità indica la trasferibilità, praticamente senza costi, della ricchezza previdenziale maturata da un posto di lavoro a un altro e/o da un paese a un altro. Il grado di portabilità consente perciò di quantificare la perdita in termini di diritti acquisiti che consegue alla decisione di migrare.

¹⁸ Cfr. la circolare INPS n.45 del 28/02/2003, che conferma tale interpretazione della norma.

contributo alla sostenibilità del sistema previdenziale, degli effetti di un sistema di (dis)incentivi al rimpatrio.

Tab.1 - Differenza tra il montante contributivo e il "valore di riscatto" in caso di rimpatrio volontario (valori percentuali)

	ipotesi A				ipotesi B ^(*)
	<i>ingresso nel mondo del lavoro...</i>				
	20 anni	25 anni	35 anni	45 anni	
<i>anzianità di 2 anni</i>	-48	-44	-35	-25	-2
<i>anzianità di 5 anni</i>	-47	-43	-34	-23	-4
<i>anzianità di 10 anni</i>	-45	-41	-31	-20	-8
<i>anzianità di 20 anni</i>	-40	-36	-26	...	-14 ^(**)

L'esempio confronta, al momento del pensionamento, il montante contributivo calcolato con le nuove regole e il valore di riscatto calcolato con le vecchie regole. Nelle elaborazioni:

- l'anno di riferimento è il 1998;
- si considera la situazione di un 65enne che abbia fatto ingresso in Italia all'età di 20, 25, 35 o 45 anni e abbia maturato un'anzianità lavorativa variabile dai 2 ai 20 anni rimpatriando subito dopo aver concluso l'attività lavorativa;
- i calcoli sono stati effettuati a partire dal profilo longitudinale per età/anzianità dei redditi lordi annuali effettivi dei lavoratori immigrati iscritti alla gestione FPLD dell'INPS (cfr. l'Appendice tecnica) ricostruito a partire dal profilo di *cross section*, supponendo una crescita annua reale dei salari dell'1%;
- per il calcolo del montante dei contributi alla data di pensionamento - secondo l'attuale normativa - si è ipotizzato un tasso di interesse reale del 1,5%;
- per il calcolo dell'ammontare dei contributi liquidati al momento del rimpatrio - secondo la precedente normativa - si è utilizzato un tasso di interesse reale del 3% (il 5% nominale di cui alla legge 40/1998 al netto dell'inflazione ipotizzata al 2%);
- per calcolare la differenza tra il montante contributivo al momento del pensionamento e il "valore di riscatto" in caso di rimpatrio volontario, l'ammontare dei contributi liquidati di cui sopra è stato capitalizzato all'età di pensionamento al tasso del 3% reale (ipotesi A) e al tasso dell'1,5% reale (ipotesi B);

Nota: (*) nel caso dell'ipotesi B, i differenziali sono invariati rispetto all'età di ingresso;
 (**) il valore riportato non vale per un'età di ingresso pari a 45 anni. L'esempio riguarda infatti unicamente il caso di rimpatrio antecedente la maturazione dei requisiti per il pensionamento.

Fonte: Nostre elaborazioni.

Se da un lato, infatti, il sistema previdenziale del paese di accoglienza trae il massimo vantaggio da immigrati economicamente e socialmente integrati che danno inoltre vita a seconde generazioni, esse stesse stabili, è indubbio che convenga al paese il rimpatrio di coloro che non sono stati in grado o non hanno voluto integrarsi. La politica dei rimpatri dovrebbe, per conseguenza, essere in grado di incentivare i secondi all'uscita, senza scoraggiare i primi dal restare. Ne discende che essa dovrebbe poter discriminare tra i due segmenti della popolazione immigrata, la qual cosa è difficile da realizzare e inoltre anche scarsamente accettabile sotto il profilo della "cittadinanza".

La posizione teoricamente più corretta, pertanto, anche in ossequio al principio di trasparenza che dovrebbe caratterizzare il sistema previdenziale, dovrebbe essere quella di non attribuire alle regole che ne definiscono il funzionamento compiti impropri, come potrebbero essere quelli che attengono alla politica migratoria, e di garantire invece una piena parità di trattamento tra immigrati e autoctoni.

Anche l'incentivo al rimpatrio creato dalla legge 335/1995 può pertanto essere considerato inopportuno. A suo sostegno potrebbe però valere l'argomentazione pratica che, tenuto conto dei rilevanti costi amministrativi che subentreranno al

momento di liquidazione delle pensioni nei paesi d'origine, la restituzione dei contributi previdenziali, in caso di rimpatrio anticipato, potrebbe risultare la soluzione meno esosa per l'Ente previdenziale. Ciò anche in considerazione del fatto che lo stato di immigrazione perde ogni obbligo di assistenza nel caso l'immigrato, non accumulando sufficiente risparmio previdenziale, si trovi in vecchiaia in condizione di indigenza.

4. La posizione dell'immigrato medio verso il sistema previdenziale

Uno schema di risparmio previdenziale ha due fasi: quella di accumulazione e quella di godimento dei benefici. La regola contributiva di calcolo delle pensioni prevede che il lavoratore riceva in termini di prestazioni l'equivalente attuariale dei contributi versati durante la vita lavorativa¹⁹. Valutata all'inizio della vita lavorativa e scontata al tasso interno di rendimento del sistema, la "ricchezza previdenziale" del soggetto dovrebbe pertanto essere nulla. Ciò significa che non vi sono ragioni di principio per attendersi che l'immigrato medio, considerato nell'intero arco di vita, si riveli, diversamente dall'italiano medio, un percettore netto di benefici o un contribuente netto. Come già anticipato, infatti, all'immigrato viene riservata una normativa sostanzialmente simile a quella degli italiani, con poche differenziazioni, limitate per di più alla quota di popolazione immigrata che decida di rimpatriare prima della maturazione del diritto.

Nella pratica, tuttavia, il disegno previdenziale può contenere effetti redistributivi, dall'interazione dei quali dipende la posizione netta del soggetto. Sotto tale profilo, nella fase di accumulazione, la questione centrale è il trattamento degli *accrued rights* in caso di morte prematura. Nel caso dell'immigrato stabile, i diritti sono trasferiti in forma di rendita reversibile sulla base delle stesse regole e degli stessi parametri applicati agli italiani; nel caso di rimpatrio, essi sono perduti a favore degli iscritti (inclusi gli immigrati stabili).

Nella fase di godimento dei benefici, la questione centrale diventa invece la convenienza della trasformazione in rendita così come determinata dai parametri di legge²⁰. Nuovamente, all'immigrato stabile si applicano le stesse regole degli italiani (età minima di 57 anni e periodo minimo di contribuzione di almeno 5 anni e, inoltre, un livello del beneficio almeno pari a 1,2 volte l'assegno sociale); nel caso del rimpatrio, il diritto alla pensione si acquisisce al compimento dei 65 anni di età e l'erogazione avviene anche in deroga ai requisiti minimi di cui sopra.

Esistono però altri elementi di differenziazione, di natura empirica non normativa, tra la posizione dell'immigrato e quella dell'italiano, alcuni dei quali possono rompere la corrispondenza attuariale tra contributi e benefici.

Anzitutto è verosimile che l'immigrato si collochi nella fascia più bassa di reddito e che, pertanto, sconti una maggiore difficoltà alla maturazione del diritto ai primi anni della fascia di età entro la quale il legislatore consente l'uscita (ossia 57-58 anni di età²¹). Vi sarà quindi, per questo gruppo di lavoratori, un'implicita costrizione a continuare l'attività. In secondo luogo, vi è la maggiore difficoltà a ottenere l'assegno sociale nel caso in cui si trovi a 65 anni senza avere maturato la pensione minima:

¹⁹ Diversamente da quanto invece riscontrato nel sistema statunitense in cui si applica una regola retributiva (Gustman e Steinmeier, 1998).


²⁰ Si fa riferimento qui alla normativa introdotta con la legge 335 del 1995, e quindi, in modo particolare, alle pensioni cosiddette contributive. Non consideriamo le variazioni introdotte (ma non ancora approvate) con l'emendamento alla delega previdenziale presentato nell'ottobre 2003.

²¹ Ovviamente il limite dei 57 non va inteso come assoluto. Lo stesso ragionamento potrebbe quindi applicarsi nel caso in cui il legislatore, com'è prevedibile, lo aumenti.

secondo le regole attuali, infatti, l'assegno sociale viene erogato soltanto a chi ottiene la carta di soggiorno oppure la cittadinanza.

Peraltro, l'eventualità che esso finisca a carico del sistema di *welfare* può ritenersi - sulla base delle conoscenze empiriche a disposizione (pur imperfette e lacunose) riguardanti in particolare il profilo di reddito per età/anzianità dell'immigrato medio²² - limitata. E' infatti possibile sostenere che l'immigrato che entra in Italia prima dei 50 anni e lavora sino ai 65 anni maturerà comunque una pensione contributiva più alta dell'importo dell'assegno sociale (cfr. il grafico 1).

Graf.1 – Pensione media all'età di 65 anni al variare dell'età di ingresso nel lavoro – migliaia lire – anno 1998



Fonte: Nostre simulazioni a partire dalla ricostruzione del profilo di *cross section* per età dei redditi lordi annuali effettivi dei lavoratori immigrati iscritti alla gestione INPS lavoratori dipendenti (si veda in proposito l'Appendice). L'anno di riferimento è il 1998. Il profilo longitudinale dei redditi necessario al computo dell'ammontare della pensione è stato ricostruito a partire dal profilo di *cross section* supponendo un tasso di crescita annuale dei redditi pari all'1% reale. I calcoli presuppongono continuità nella carriera dell'immigrato dal momento dell'ingresso sino al pensionamento.

Da ultimo, ma con rilevanza maggiore, a rompere la corrispondenza attuariale tra contributi e prestazioni interviene il fattore demografico, e più specificatamente, la longevità differenziale di immigrati e autoctoni.

E' plausibile ritenere - e una discreta letteratura lo conferma - che la comunità immigrata si caratterizzi per una mortalità più elevata rispetto a quella degli autoctoni quando scelga la stabilizzazione, sia, e a maggior ragione, quando scelga il rimpatrio. Infatti:

1. nei paesi d'origine i tassi di mortalità sono sensibilmente più elevati di quello della popolazione italiana;
2. sia pure in assenza di tavole di mortalità differenziate per condizione economica, è presumibile che le fasce di reddito più basse vivano meno (Caselli, Peracchi, Barbi e Lipsi, 2003) ed inoltre la tesi è confermata con riferimento ad altri Paesi, come gli Stati Uniti (Brown, 2000);
3. studi epidemiologici hanno messo in luce come l'immigrato sia sottoposto a *stress* ambientali che incidono negativamente sul suo stato di salute (Costa, Lemma, Gogliani e Rossignoli, 1994).

²² Per una descrizione dettagliata della base dati e delle ipotesi utilizzate per la costruzione del profilo per età medio dei salari effettivi si rimanda all'Appendice tecnica.

Ove si adottassero per gli immigrati i tassi di mortalità dei paesi d'origine, come in tabella 2, si osserverebbe anzitutto una probabilità del soggetto rimpatriato di raggiungere i 65 anni di età sensibilmente più bassa di quella di un italiano (dai 5 ai 12 punti percentuali a seconda della provenienza e dell'età al rimpatrio). La probabilità di raggiungere i 65 anni di età è minore per Romania e Filippine e, ovviamente, crescente al crescere dell'età al rimpatrio. Se il rimpatrio avviene tra i 25 e i 35 anni, essa oscilla tra il 64 e il 76 per cento; se avviene tra i 45 e i 55, oscilla invece tra il 69 e l'85 per cento.

Pertanto, la probabilità di perdere completamente i contributi accumulati è maggiore di quella che, a parità di regole, caratterizzerebbe un italiano.

Tab.2 – Probabilità di raggiungere i 65 anni di età

età al momento del rimpatrio	probabilità di raggiungere i 65 anni (uomini)				
	Marocco	Albania	Romania	Filippine	Italia (per confronto)
25 anni	75%	73%	64%	68%	84%
35 anni	76%	76%	66%	70%	85%
45 anni	78%	80%	69%	74%	87%
55 anni	84%	85%	78%	82%	90%

Fonte: Nostre elaborazioni su tavole di mortalità WHO - anno 2000. L'esercizio è stato fatto in riferimento ai quattro gruppi nazionali extracomunitari più numerosi.

In secondo luogo, in un sistema attuarialmente equo si verifica una redistribuzione tra i più longevi e i meno longevi a favore dei primi. Se è vero che gli immigrati, anche quando si stabilizzano, mantengono tassi di mortalità superiori a quelli dei nativi, se ne ricava un trasferimento di risorse dai primi ai secondi, la cui entità è tanto maggiore quanto maggiore è il differenziale di longevità. Per misurare l'entità dei flussi redistributivi, si può ricorrere a una misura come il *Net Present Value Ratio* (NPVR), ossia il rapporto tra il valore attuale delle prestazioni pensionistiche a cui il soggetto avrà diritto e il montante dei contributi da esso versati durante la vita attiva, calcolato all'età del pensionamento. Tale rapporto (solitamente espresso in termini percentuali) è una misura di convenienza che coglie bene il grado di equità attuariale che caratterizza la regola pensionistica: entro un sistema sostenibile, il NPVR di ciascuna coorte dovrebbe essere in media pari a 100 (così confermando che in media il sistema non crea ricchezza). All'interno della coorte, i più longevi avranno un rapporto maggiore di cento, compensato dal rapporto inferiore a cento dei gruppi meno longevi.

Un calcolo simile, con riferimento agli effetti della differente longevità tra immigrati e italiani, è riportato nella tabella 3. La tabella è costruita utilizzando un lavoratore maschio indifferenziato quanto a durata della vita lavorativa e a profilo di reddito (e perciò anche di contributi), ma distinto per la longevità attesa al pensionamento in funzione del paese di origine. Il montante dei contributi è quindi uguale in tutti i casi; anche la pensione è la medesima, perché calcolata utilizzando i coefficienti di trasformazione della Dini, riferiti alle tavole di mortalità italiane (Istat 1990). Ciò che invece cambia, a seconda del paese d'origine, è la durata attesa del periodo di godimento, ottenuta dalle tavole di mortalità di fonte WHO. Per l'italiano medio, il

NPVR è superiore a 100, indice del fatto che i coefficienti di trasformazione Dini sottostimano la longevità (quale riflessa nelle tavole WHO). Per l'immigrato medio, all'opposto, il rapporto si attesta attorno al 92-94 per cento, segno che il coefficiente Dini ne sottostima la mortalità (quale misurata dalle tavole WHO).

Tali significative differenze sono confermate da altri lavori. Brown (2000), ad esempio, riporta valori simili con riferimento alla differenziazione tra bianchi, neri e ispanici negli USA²³.

Tab.3 - Speranza di vita a 65 anni e NPVR

	Speranza di vita a 65 anni - uomini	NPVR
Marocco	13,05	94%
Albania	11,99	92%
Romania	12,52	93%
Filippine	12,58	94%
Italia	16,46	115%

Nota: Le speranze di vita sono tratte dalle tavole di Mortalità WHO 2000; il profilo di reddito ricostruito a partire dalla banca dati FPLD INPS (1998). Il montante contributivo riflette 40 anni di vita lavorativa e il tasso di interesse reale è ipotizzato pari all'1,5 per cento.

Fonte: Nostre elaborazioni.

Di per sé, la minore longevità degli immigrati non rappresenta necessariamente un contributo alla sostenibilità del sistema previdenziale, bensì un mero elemento di redistribuzione a favore dei nativi. Se però, ancorché basato sull'equivalenza attuariale, il sistema non è in equilibrio, la presenza degli immigrati compensa, almeno in parte, l'onere sulle generazioni future, così contribuendo alla sostenibilità.

5. Il contributo dell'immigrazione alla sostenibilità del sistema previdenziale italiano

Con i presupposti microeconomici precedentemente descritti, ci si può proporre di calcolare l'effetto complessivo dell'immigrazione sulla sostenibilità del sistema previdenziale italiano, ripercorrendo con i calcoli, per quanto possibile, lo stesso *framework* concettuale prima descritto.

1. Sotto il profilo della sfasatura temporale tra contributi e prestazioni, si consideri quanto segue. Come mostra la tabella 4, la presenza immigrata al 1 gennaio 2000 ha superato le 1.340 mila unità, di cui l'83% proviene dai paesi a forte pressione migratoria. I permessi di soggiorno per lavoro si attestano al 60% del totale dei permessi di soggiorno validi, mentre, sempre rispetto al totale dei permessi di soggiorno in corso di validità, la percentuale di contribuenti è del 50%. Tale percentuale, anche in conseguenza della regolarizzazione del 1998, è cresciuta dal 1997 di circa 10 punti percentuali²⁴.

²³ A fronte di un NPVR medio complessivo dell'intera popolazione maschile pari al 92 per cento, la comunità nera ha un NPVR pari all'86,2 per cento e tale differenza negativa persiste anche quando si controlla per il grado di istruzione. Analoghi risultati vengono evidenziati anche per le donne. Le più longeve risultano essere le ispaniche; le meno longeve sono quelle di colore. Il NPVR delle prime si colloca attorno al 112,3 per cento, quello delle seconde, invece, è pari al 102,2 per cento.

²⁴ Non è purtroppo dato di sapere quale sia l'aliquota contributiva media applicata all'immigrato; tuttavia, utilizzando la fonte Caritas, l'impiego nei settori a massima contribuzione potrebbe riguardare circa il 70% dei contribuenti (lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori domestici).

Tab. 4 - Lavoratori immigrati iscritti all'INPS^a

Settori di attività	Anni			
	1997	1998	1999	2000
Agricoltura	24.251	35.772	45.114	58.705
Lavoratori dipendenti	374.850	405.409	475.659	587.873
Lavoratori autonomi	9.163	11.734	16.383	21.022
Totale	408.264	452.915	537.156	667.600
Soggiornanti per motivo di lavoro (Ministero dell'Interno) ^b	656.585	660.335	660.630	827.618
Soggiornanti totali^b	986.020	1.022.896	1.090.820	1.340.655

Fonte:

a - INPS. I lavoratori sono stati attribuiti al settore di massima contribuzione (ossia 19 per cento nel caso degli autonomi, 33 per cento nel caso dei dipendenti);

b - elaborazioni Istat su dati del Ministero dell'Interno (Istat, 2000).

Dividendo l'ammontare complessivo della contribuzione imputabile agli immigrati di fonte Caritas/INPS (cfr. tabella 5) per il numero di contribuenti di cui alla tabella 4, si ottiene, per il 1999, una contribuzione media del lavoratore immigrato pari a 2.548 euro.

In riferimento alla sola popolazione extracomunitaria, Brambilla (2000) riporta che, a fronte di un gettito contributivo complessivo stimato di 933,24 milioni di euro, l'ammontare delle pensioni in erogazione risulta essere pari a 13 milioni di euro, meno dello 0,01%²⁵ del totale della spesa previdenziale (cfr. tabella 6). Tra la popolazione extracomunitaria immigrata si conta infatti 1 pensione IVS o sociale ogni 200 lavoratori²⁶.

Tab. 5 - Gettito contributivo - stime INPS (milioni di euro)

Anno	Gettito contributivo della popolazione immigrata ^a	Gettito contributivo della popolazione immigrata extracomunitaria ^b	% di contributi della popolazione immigrata ^a sul gettito contributivo complessivo ^c
1990	542,28
1991	568,10
1992	593,93
1993	593,93
1994	645,57
1995	697,22
1996	774,69	0,83%
1997	1.084,56	1,11%
1998	1.342,79	1,59%
1999	1.368,61	933,24	1,67%

Fonte:

a - Caritas - Dossier statistico sull'immigrazione (1999), p.273

b - INPS in Brambilla (2000), p.458

c - INPS - Dati di bilancio - annotazioni sulla gestione finanziaria complessiva

Nota: gli spazi lasciati incompleti per carenza di dati sono stati contrassegnati con i puntini (....)

²⁵ Calcolato rapportando la spesa per prestazioni agli immigrati del 1999 di cui alla tabella 3 con il valore complessivo della spesa previdenziale (279 mila mld. di lire) così come riportato da Brambilla (2000, pag. 462).

²⁶ Secondo Brambilla (2000, pag.457), le pensioni in erogazioni sarebbero infatti complessivamente 2.098, mentre la popolazione contribuente ammonterebbe a circa 390.000 unità (pag.460).

Il contributo netto dell'immigrazione alla sostenibilità del sistema previdenziale è quindi oggi complessivamente positivo e, poiché l'immigrazione è un fenomeno iniziato negli anni '90, è lecito attendersi che tale contributo netto rimanga tale ancora per almeno una ventina di anni, ossia quando le prime consistenti ondate di immigrati andranno in pensione.

Tab. 6 - Prestazioni dirette erogate a lavoratori nati in paesi extracomunitari - dati del Casellario dei Pensionati e dell'Archivio Anagrafico degli Extracomunitari – anno 1999

	Numero pensioni	Importo (migliaia di euro)
Vecchiaia	1.238	8.637
Invalidità	529	2.850
Superstiti	281	1.351
Fondi speciali	18	218
Pensioni sociali	32	123
Totale	2.098	13.179

Fonte: Brambilla (2000), p.459

2. Sotto il profilo della contribuzione netta dell'immigrazione nel ciclo di vita, l'effetto più rilevante, come già sostenuto, dipende dalla minore longevità degli immigrati e dall'eventuale processo di convergenza. In termini aggregati, supponendo che il differenziale permanga, l'effetto sarà tanto maggiore quanto maggiore è il peso della comunità immigrata sul totale della popolazione.

Nel 2000, l'incidenza della popolazione immigrata sul totale della popolazione italiana era del 2,2 per cento. L'Istat prevede un afflusso annuale medio di cittadini stranieri compreso tra le 88 mila e le 160 mila unità (Istat, 2001). Stando alle attuali proporzioni relative alla popolazione lavoratrice sul totale della popolazione immigrata, a tali flussi corrispondono nuovi ingressi nel mercato del lavoro compresi tra le 40 mila e le 80 mila unità all'anno.

3. Infine, sotto il profilo delle "seconde generazioni", che costituiscono il contributo di maggiore peso alla sostenibilità, sono possibili soltanto congetture.

Il fenomeno migratorio è troppo recente perché si disponga dei dati sufficienti al calcolo del tasso di fertilità specifico della comunità immigrata, tuttavia il tasso di natalità risulta oggi pari a circa il doppio di quello della popolazione autoctona (Blangiardo, 2001).

Le statistiche confermano inoltre che il processo di stabilizzazione è in atto e assume sempre maggior intensità. Risulta infatti significativo che il numero dei permessi di soggiorno validi da più di 5 anni superi le 740 mila unità, mentre contestualmente la quota dei permessi per ricongiungimento sul totale dei permessi erogati sia in crescita dal 18,7 per cento del 1996 al 26,4 per cento del 2000. Nello stesso periodo, poi, la presenza di allievi immigrati nelle scuole italiane è all'incirca raddoppiata attestandosi su di un livello pari a 120 mila unità (dati di fonte Caritas, 2001, pagg.129 e 232).

Va sottolineato che si riscontra in proposito una notevole differenziazione per paese di origine. Il maggior interesse alla stabilizzazione e al ricongiungimento è riscontrabile nelle comunità di immigrati oggi più numerose (principalmente quelle del Marocco, dell'Albania, della Romania); mentre, solo per fare alcuni esempi, per le comunità del


Senegal, dell'Algeria, dell'Egitto e del subcontinente indiano, l'immigrazione sembra aver prevalentemente mantenuto i requisiti di temporaneità.

La più autorevole fonte di previsione sull'evoluzione della spesa pensionistica italiana, la Ragioneria Generale dello Stato, considera nelle sue previsioni un crescente afflusso di forza lavoro immigrata nel nostro paese. Nelle più recenti proiezioni viene ipotizzato un flusso netto di immigrati progressivamente crescente dalle 111 alle 124 mila unità l'anno (Ragioneria Generale dello Stato, 2001 e 2002).

Qui di seguito illustriamo perciò brevemente i principali risultati che possono essere estrapolati dal suddetto esercizio in relazione al contributo dell'immigrazione alla sostenibilità del sistema previdenziale con l'avvertenza che non è stato possibile comprendere se tali proiezioni considerino l'immigrazione dal solo punto di vista numerico, omologando l'immigrato all'italiano medio sia in termini di profili di carriera sia in termini di tassi di mortalità e fecondità, oppure formulino, al riguardo, ipotesi specifiche.

L'immigrazione risulta essere utile alla sostenibilità: l'analisi di sensitività dimostra infatti che un incremento del flusso di immigrati di 40/45 mila unità rispetto allo scenario tendenziale (111 mila unità in crescita sino ad attestarsi a 124 mila unità all'anno) comporta una riduzione del rapporto spesa pensionistica/Pil dello 0,48 per cento nel 2030 e dello 0,36 per cento nel 2050. Viceversa una riduzione di 27/30 mila unità comporta un aumento di tale rapporto dello 0,33 per cento nel 2030 e dello 0,30 per cento nel 2050 (si veda il grafico 2).

Graf. 2 - Spesa pensionistica in rapporto al Pil – analisi di sensitività al variare degli scenari migratori



Legenda:

- Leggendo il grafico dall'alto verso il basso, esso riporta le proiezioni della spesa pensionistica in rapporto al Pil:
- a) nello scenario tendenziale con minor flusso di immigrati (circa 30.000 unità annue in meno rispetto allo scenario tendenziale)
 - b) nello scenario tendenziale
 - c) nello scenario tendenziale con maggior flusso di immigrati (circa 40.000/45.000 unità annue in più rispetto allo scenario tendenziale)

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato (2001), fig.17, pag. 82

L'attesa riduzione del rapporto spesa pensionistica/Pil che si avrà a partire dal 2030 sarà tuttavia imputabile principalmente alla graduale entrata a regime della regola di calcolo contributiva e al progressivo estinguersi della generazione del *baby-boom*.

Flussi di immigrazione sul livello di quelli attualmente registrati non sono in grado di risolvere per noi il problema delle pensioni (si veda in proposito anche Valentini, 2001). Dati gli attuali tassi di fecondità, il numero di ingressi per lavoro necessari a mantenere costante il rapporto tra popolazione attiva (15-64) e popolazione anziana (over 65) dei paesi sviluppati, come evidenziato anche da uno studio delle Nazioni Unite, è infatti incredibilmente alto e difficilmente sostenibile (United Nations Secretariat, 2000).

6. Conclusioni

Ci si domanda spesso se e quanto l'immigrazione possa contrastare le conseguenze negative dell'invecchiamento della popolazione sulla sostenibilità del sistema previdenziale e, più in generale, del sistema di *welfare*.

A effetti chiaramente positivi fanno talvolta riferimento i documenti istituzionali, com'è il caso, ad esempio, del *Joint Report on Adequate and Sustainable Pensions* (2003), a cura congiunta del Consiglio e della Commissione Europea, nel quale si sostiene l'importanza di perseguire, nell'ambito del coordinamento aperto in materia di pensioni, una più elevata partecipazione al lavoro, anche attraverso il ricorso all'immigrazione e pur riconoscendo che neppure una "*massive immigration*" potrebbe però prevenire il forte aumento del tasso di dipendenza degli anziani.

Nei rapporti strategici in materia previdenziale dei singoli Paesi (che sono alla base del *Joint Report*), alcuni (come la Spagna) richiamano esplicitamente l'immigrazione come fattore di miglioramento della situazione finanziaria del sistema previdenziale; altri (Danimarca, Olanda e Svezia), pur senza un riferimento esplicito, sembrano collocarsi nella medesima ottica allorché fanno riferimento a programmi *ad hoc* per aumentare l'occupazione degli immigrati e dei loro figli.

Per quanto riguarda l'Italia, il riferimento all'immigrazione non è al sistema previdenziale in quanto tale e alla sua sostenibilità, bensì alla necessità di reperire "*risorse ad hoc per politiche a favore degli anziani non autosufficienti, con interventi che stimolino lo sviluppo di servizi di cura e valorizzino il ruolo delle responsabilità familiari. Le misure assunte nel quadro della nuova disciplina dell'immigrazione per la sanatoria a favore delle c.d. badanti vanno nella direzione di integrare il ruolo insostituibile del nucleo familiare con una offerta di lavoro (in specie femminile) legata al soddisfacimento di nuovi bisogni della persona*".

In ogni caso, sia nel nostro paese, sia a livello europeo si guarda ovviamente all'immigrazione non soltanto nella prospettiva della convenienza economica del paese di adozione, bensì nella più generale prospettiva di un riequilibrio tra Paesi ricchi e Paesi poveri, il che richiede, ad esempio, di incoraggiare l'immigrato a mantenere e sviluppare i rapporti con il paese di origine, con la garanzia della possibilità di rimpatrio temporaneo senza perdere lo status giuridico acquisito nel paese ospitante, in modo da favorire un'interazione positiva tra immigrazione e sviluppo (Commissione Europea, 2000, pag.8).

In questo lavoro, ci si è concentrati peraltro sulla ben più limitata questione del contributo alla sostenibilità del sistema previdenziale. Sono stati individuati tre possibili fattori di influenza: il divario temporale tra contributi e prestazioni; la posizione netta dell'immigrato nel ciclo di vita; la formazione di nuove generazioni. Il primo fattore gioca a favore della sostenibilità di breve/medio periodo della previdenza in quanto i contributi precedono temporalmente le prestazioni; il secondo, in presenza di regole

previdenziali sostanzialmente uniformi tra immigrati e nativi, passa soprattutto attraverso il differenziale di longevità tra gli uni e gli altri; il terzo si fonda invece sulla stabilizzazione nel paese d'immigrazione, la formazione di famiglie e la riproduzione.

Alla luce di tale *framework*, si è quindi discussa la normativa italiana, considerando, in particolare, le discontinuità tra la prima legge, del 1998, e la seconda, del 2002. Se n'è concluso che le più restrittive norme per il soggiorno e la minore generosità della nuova normativa previdenziale in caso di rimpatrio hanno effetti potenzialmente ambigui sulla sostenibilità del sistema previdenziale. Le prime, infatti, rendono più difficile la permanenza anche della frazione di popolazione immigrata, più favorevole al sistema previdenziale, che intende stabilizzarsi e formare una famiglia. La seconda, per contro, crea un incentivo implicito alla stabilizzazione e scoraggia il rimpatrio di quella frazione della popolazione scarsamente inserita e che meno è in grado di contribuire al sistema.

Si è quindi cercato di quantificare la posizione netta degli immigrati nei confronti del sistema previdenziale, assumendo, con un'ipotesi sulla cui validità è peraltro lecito esprimere qualche dubbio, che i differenziali di mortalità non si correggano in un orizzonte di medio periodo. Infine, si è considerato il contributo aggregato che, negli scenari macroeconomici adottati dalla RGS, può essere dato da flussi ragionevoli di immigrati alla sostenibilità del sistema previdenziale italiano.

Pur riconoscendo il carattere preliminare dell'analisi, da essa sembrano comunque emergere alcune conclusioni relativamente forti:

- l'immigrazione che contribuisce alla sostenibilità richiede l'inserimento nel mercato del lavoro regolare;
- la politica che favorisce tale inserimento incoraggia la stabilizzazione e l'integrazione dell'immigrato al fine di favorirne una migliore *performance* lavorativa; agevola la formazione delle famiglie e l'investimento in capitale umano per le prime, ma soprattutto per le seconde generazioni;
- l'immigrazione, da sola, non può risolvere lo squilibrio finanziario del sistema previdenziale; il contributo che essa può dare non è irrisorio, ma neppure risolutivo. In quanto tale, non offre "alibi" rispetto a decisioni impopolari che dovranno ancora essere prese.

Appendice normativa

La normativa previdenziale per gli immigrati

Il lavoratore extracomunitario che svolga attività lavorativa regolare all'interno del territorio dello stato ha gli stessi diritti e gli stessi doveri di un cittadino italiano (testo unico 286/1998).

Anche in materia previdenziale, sia che si tratti di un lavoratore dipendente sia che ritratti di un lavoratore autonomo, egli è chiamato a versare contributi all'assicurazione contro vecchiaia, invalidità e superstiti con le stesse modalità e nella stessa misura di qualsiasi altro lavoratore.

In particolare, per i lavoratori extracomunitari residenti in Italia che hanno iniziato a lavorare dopo il 1/1/1996, secondo le disposizioni della legge Dini (legge 335/1995), il diritto al percepimento della pensione si consegue al compimento del 57 esimo anno di età previa la corresponsione di almeno 5 anni di contributi e solo nel caso in cui l'ammontare della pensione stessa risulti superiore a 1,2 volte l'ammontare dell'assegno sociale. Per i lavoratori residenti che al momento dell'introduzione della legge Dini avevano già maturato degli anni di contribuzione si applica invece il sistema retributivo (se l'anzianità era superiore ai 18 anni) o misto (se era inferiore ai 18 anni).

In caso di rimpatrio, il lavoratore conserva i diritti previdenziali maturati (legge 189/2002). Al compimento del 65 esimo anno di età, indipendentemente dalla vigenza di un accordo in materia previdenziale tra il suo paese di provenienza e il nostro, gli verrà erogata una pensione. A differenza di quanto avviene per i cittadini italiani, ma solo per i lavoratori stranieri che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995, tale erogazione avverrà a prescindere dal conseguimento dei requisiti minimi di cui alla legge 335/1995. Proprio perché il diritto al percepimento della pensione si perfeziona al raggiungimento dei 65 anni di età (sia per gli uomini sia per le donne), nel caso in cui il lavoratore muoia prima del compimento dei 65 anni, i suoi eredi non avranno diritto ad una pensione di reversibilità (circolare INPS n.45 del 28/02/2003).

I lavoratori stagionali possono trasferire i contributi previdenziali versati in Italia presso il loro paese. In caso di rientro in Italia viene data loro la possibilità di ricostruire la propria posizione previdenziale.

Le attuali norme in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori extracomunitari che optino per il rimpatrio fanno capo alla recente legge 189/2002, la cosiddetta legge Bossi-Fini. In precedenza (*ex art.3, co.13, legge 335/1995 da cui art.22, co.11, T.U. 286/1998*), invece, il lavoratore extracomunitario appartenente ad un paese con cui non vigevano accordi di reciprocità in materia previdenziale al momento del rimpatrio poteva richiedere la liquidazione dei contributi versati rivalutati ad un tasso del 5 per cento nominale.

Tab. 1- Tavola sinottica sulla normativa previdenziale

T.U. 286/1998	Bossi-Fini (l.189/2002)
<p>Lavoratori non stagionali (T.U. 286/1998 art.22, co.11)</p> <p>11. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario <u>conserva i diritti previdenziali</u> e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.</p> <p>I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, <u>la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.</u></p>	<p>Lavoratori non stagionali (l.189/2002 art.18, co.13)</p> <p>13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità²⁷ al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335²⁸.</p>
<p>Lavoratori stagionali (T.U. 286/1998 art.25, co.5)</p> <p>5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. E' fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.</p>	<p>Lavoratori stagionali (l.189/2002 art.28, co.2)</p> <p>5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.</p>

²⁷ Cfr. nota 15.

²⁸ **(l.335/1998 art.1, comma 20)**. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità.

Appendice tecnica

Equivalenza attuariale

$$\sum_{i=etalav}^{etapens-1} \gamma w_i (1+r)^{etapens-i} = P \left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{1+\lambda}{1+\pi} \right)^{i-1} + \phi \alpha \beta \sum_{i=n+1}^{n+m} \left(\frac{1+\lambda}{1+\pi} \right)^{i-1} \right]$$

[1]

dove:

etalav età di ingresso nel mondo del lavoro

etapens età di pensionamento

γ aliquota contributiva di computo. E' fissata al 33% per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e al 20% per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS (l.335/1995, art.1, co.10)

w_i reddito all'anno i

r tasso annuo di capitalizzazione. E' dato dalla variazione media quinquennale del Pil nominale con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare (l.335/1995, art.1, co.9)

P prima annualità di pensione

λ tasso di indicizzazione delle pensioni

π tasso di rendimento nominale

ϕ coefficiente di reversibilità (% di pensione di vecchiaia che va al superstite).

E' posto pari al:

60% se c'è solo il coniuge;

20% a ciascun figlio se c'è anche il coniuge;

40% a ciascun figlio, se sono solo i figli ad averne diritto;

15% a ciascun genitore, fratello e sorella.

In ogni caso la somma delle quote non può superare il 100 per cento della pensione che sarebbe spettata al lavoratore. Se c'è un solo figlio superstite l'aliquota è elevata al 70 per cento

α probabilità che esista un coniuge superstite

β probabilità che il coniuge superstite soddisfi le condizioni di reddito per prendere la reversibilità.

Dal 1° gennaio 1996, infatti, l'importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare. L'assegno viene ridotto del 25 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento a seconda che i redditi percepiti superino rispettivamente tre, quattro e cinque volte il trattamento minimo. Questa regola non vale se sono contitolari figli minori, studenti o inabili.

n speranza di vita (in anni) del pensionando

m speranza di vita (in anni) del coniuge alla morte del pensionando

Nota: la formula è stata tratta da Gronchi (1997), pag.4 in nota.

Diritto alla reversibilità

La reversibilità spetta:

- al coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non si sia risposato;
- ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico;
- ai nipoti minori che erano a carico del parente defunto (nonno o nonna).

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, possono usufruire della pensione ai superstiti anche i genitori che alla data della morte del lavoratore o del pensionato abbiano almeno 65 anni, non siano titolari di pensione e che risultino a carico dell'assicurato o pensionato deceduto con un reddito non superiore all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30 per cento (per il 2003, tale importo è di € 522,75 mensili).

In mancanza anche dei genitori possono da ultimo beneficiare della prestazione di reversibilità anche i fratelli celibi e le sorelle nubili che alla data della morte del lavoratore o del pensionato siano inabili al lavoro, anche se minori, non siano titolari di pensione e che risultino a carico dell'assicurato o pensionato deceduto con un reddito non superiore all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30 per cento.

Formula per il calcolo del NPVR all'età del pensionamento


$$NPVR_{etapens} = \frac{P \left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{1+\lambda}{1+\pi} \right)^{i-1} + \phi\alpha\beta \sum_{i=n+1}^{n+m} \left(\frac{1+\lambda}{1+\pi} \right)^{i-1} \right]}{\sum_{i=etalav}^{etapens-1} \gamma w_i (1+r)^{etapens-i}}$$

[2]

Il *Net Present Value Ratio* (NPVR) è il rapporto tra il valore attuale dei trasferimenti pensionistici e il montante dei contributi entrambi valutati all'età del pensionamento. Si usa esprimerlo in termini percentuali.

Profilo *cross section* per anzianità dei redditi

Graf.1



Fonti: Elaborazioni su dati INPS, gestione lavoratori dipendenti - anno 1998.

Il profilo medio per anzianità dei redditi lordi annuali effettivi degli immigrati è stato calcolato su un campione rappresentativo di immigrati registrati presso la gestione dei lavoratori dipendenti (FPLD) dell'INPS. La metodologia di campionamento è quella seguita da (Venturini e Villosio 1999, Contini e Revelli, 1992). Nella sua costruzione si è supposto che tutti i lavoratori del campione fossero entrati nel mondo del lavoro a 19 anni. L'anno di riferimento è il 1998 e i valori sono espressi in migliaia di lire.

Bibliografia

- Blangiardo G. (2001) in ISMU (2001), *Settimo rapporto sulle migrazioni*, Franco Angeli
- Bonin H., Raffelhuschen B., Walliser J. (2000), *Can Immigration Alleviate the Demographic Burden?*, Finanzarchiv, 57
- Borjas G. (1998), *Immigration and Welfare Magnets*, NBER WP 6813
- Bosi P. (1998), *Sul controllo dinamico di un sistema pensionistico a ripartizione di tipo contributivo*, in *Le previsioni della spesa per pensioni*, Atti del Workshop del 2 dicembre 1997, Annali di statistica, Serie X, vol.16, Istat
- Brambilla A. (2000), *Immigrazione: occupazione e sistema pensionistico*, Economia Italiana, n.2, maggio-agosto, <http://www.bancaroma.it/editoria/economia/05%20-%20BRAMBILLA.pdf>
- Brown J. (2000), *Differential Mortality and the Value of Individual Account Retirement Annuities*, NBER WP 7560
- Caritas, *Immigrazione*, Dossier statistico, anni 1998-2003, Anterem
- Caselli G., Peracchi F., Barbi E., Lipsi R.M. (2003), *Differential Mortality and the Design of the Italian System of Public Pensions*, Labour, volume 17, Special Issue
- Castellino O., Fornero E. (2001), *La riforma del sistema previdenziale italiano*, Il Mulino, Studi e Ricerche
- Coda Moscarola F. (2003), *Immigration Flows and the Sustainability of the Italian Welfare State*, Politica Economica, 1/2003
- Commissione Europea (2000), *Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia di immigrazione*, COM(2000)757 del 22.11.2000
- Consiglio e Commissione Europea (2003), *Joint Report by the Commission and the Council on Adequate and Sustainable Pensions*, 6527/2/03 REV2
- Contini B., Revelli R. (1992), *I dati su imprese, occupazione e retribuzioni di fonte INPS*, Padova Ricerche, Quaderno n. 13, luglio
- Costa G., Gogliani F., Lemma P., Rosignoli F. (1994), *Immigrati extracomunitari: un profilo epidemiologico*, in *La salute straniera. Epidemiologie, Culture, Diritti*, Ed. Scientifiche Italiane
- Fanfan M. M. (2003), *Immigrati e tutela sociale*, in *Immigrazione*, Dossier Statistico Caritas 2003, Anterem, pagg. 312-320
- Gronchi S. (1997), *Un'ipotesi di correzione e completamento della riforma delle pensioni del 1995*, Ministero del Tesoro, Commissione per la Spesa Pubblica CR/26/97
- Gustman A. L., Steinmeier T. L. (1998), *Social Security Benefits of Immigrants and U.S. Born*, NBER WP 6478
- Istat (2000), *La presenza straniera in Italia: caratteristiche demografiche*, scaricabile dal sito www.istat.it
- Istat (2001), *Le previsioni regionali della popolazione residente 1.1.2001-1.1.2051*, www.demo.istat.it
- Lawrance E. C. (1991), *Poverty and the Rate of Time Preference: Evidence from Panel Data*, Journal of Political Economy, vol. 99, Issue 1
- Mayer J., Riphahn R.T. (1999), *Fertility Assimilation of Immigrants: Evidence from Count Data Models*, IZA Discussion Paper n.52

Ragioneria Generale dello Stato (2001), *Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2001*, Temi di finanza pubblica e protezione sociale Quaderno di Ricerca n°3

Ragioneria Generale dello Stato (2002), *Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2002*, Temi di finanza pubblica e protezione sociale Quaderno di Ricerca n°4

Razin A., Sadka E. (1998), *Migration and Pension*, NBER WP 6778

Razin A., Sadka E. (1999), *Unskilled Migration: a Burden or a Boon for the Welfare State?*, NBER WP 7013

Valentini A. (2001), *L'incidenza delle immigrazioni sul punto di equilibrio del sistema pensionistico italiano*, Studi Emigrazione, XXXVIII, n.141/2001

Venturini A., Villosio C. (1999), *Foreign Workers in Italy: are they Assimilating to Natives? Are they Competing against Natives? An analysis by the SSA dataset*. Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Bevölkerungswissenschaft in Zusammenarbeit mit dem Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien der Universität Osnabrück

Venturini A., Villosio C. (2000), *La competizione occupazionale tra lavoratori italiani e stranieri in Italia*, paper preparato per la Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, Dipartimento degli Affari Sociali, Presidenza del consiglio dei ministri